


Studio AMATO

LA ZANZARA FISCALE

Una guida di facile lettura con norme e richiami legislativi a parte per chi vuole approfondire



BONUS

IL 110% SPIEGATO FACILE

(Comprende i decreti MISE)

006/2020
Ottobre

INDICE/1

N°	ARGOMENTO	PAGINA
01.	Il 110% spiegato facile	3
02.	Quali fabbricati sono agevolabili?	4
03.	Quali fabbricati sono esclusi?	5
04.	Soggetti beneficiari	6
05.	In cosa consiste il superbonus. Interventi trainanti e trainati	8
06.	Primo intervento trainante e limite di spesa	9
07.	Secondo intervento trainante e limite di spesa	12
08.	Terzo intervento trainante e limite di spesa	14
09.	Interventi trainati: efficientamento energetico	16
10.	Interventi trainati: impianti solari fotovoltaici	18
11.	Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici	19
12.	Requisiti degli interventi ammessi al superbonus	20
13.	Le asseverazioni necessarie	25
14.	Le alternative alle detrazioni	27
15.	APPENDICE A: Le tabelle	30
16.	APPENDICE B: Incrementi volumetrici	34
17.	APPENDICE C: Gli allegati al decreto MISE 06.08.2020	35
18.	APPENDICE D: Oggetto del Provvedimento Direttore AE 8 agosto 2020	76
19.	APPENDICE E: Casi e risposte	77
NOTE:		

BUON LAVORO! 😊😊😊😊😊😊😊😊

01 IL 110% SPIEGATO FACILE

Molte persone e visitatori del sito ci hanno chiesto di fare uno sforzo e spiegare il **super bonus del 110%** *in modo comprensibile e semplice*. L'impresa non è semplice perché la norma prevede riferimenti a norme legislative e tecniche per addetti ai lavori.

Abbiamo pensato però di provarci comunque e diamo la luce a questa nostra seconda **Zanzara** sull'argomento **dividendola sostanzialmente in due parti** contenute all'interno del medesimo capitolo.

Nella prima parte, daremo, nel modo più semplice possibile l'estratto della notizia, della disposizione.

Nell'**Approfondiamo: della seconda parte** di ogni capitolo, forniremo i riferimenti normativi e tecnici per chi vuole approfondire. In sintesi alla fine di ogni capitolo la seconda parte verrà sempre introdotta dall'Approfondiamo come in fine di questo capitolo.

Infine una serie di quesiti posti all'Agenzia Entrate con le risposte della stessa dove trovare l'argomento specifico di proprio interesse.

Speriamo di essere riusciti nell'obiettivo.

APPROFONDIAMO: La norma

La norma di riferimento è l'**articolo 119 del DL 19 maggio 2020** (*cosiddetto Rilancio*).

In sede di conversione la **Legge 17 luglio 2020, n. 77** (*GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25*) ha introdotte numerose e particolari novità.

In sintesi la **percentuale di detrazione** prevista dal 50 o all'85% a seconda degli interventi, è stata elevata nella **percentuale del 110%** per:

recupero del patrimonio edilizio, in base all'articolo 16-bis del TUIR inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (*cosiddetto sismabonus*) attualmente disciplinato dall'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013;

riqualificazione energetica degli edifici (*cosiddetto ecobonus*), in base all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013

02 QUALI FABBRICATI SONO AGEVOLABILI?

Il **bonus al 110%** è stato previsto per interventi su:

parti comuni di un condominio;

singole unità immobiliari possedute da persone fisiche (purché fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, arti o professioni);

edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che **siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.**

Sono agevolabili al massimo due unità immobiliari per il cosiddetto Ecobonus (tale limitazione non esiste per il Sisma bonus), ovviamente da tale numero restano fuori le parti comuni degli edifici.

La villetta a schiera dotata di un ingresso indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinata all'abitazione di un singolo nucleo familiare, ad esempio, è equiparata agli edifici unifamiliari e quindi può beneficiare del Superbonus del 110% (interpello AE 328 del 9 settembre 2020)

APPROFONDIAMO: Cosa si intende per "funzionalmente indipendente" e per "accesso autonomo"

L'Agenzia entrate nella circolare 24/E del 2020 ha specificato che una unità immobiliare:

- ➔ può ritenersi funzionalmente indipendente qualora *"sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva"*;
- ➔ con riferimento all'accesso esterno se *"disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva"*.

03 QUALI FABBRICATI SONO ESCLUSI?

Sono escluse dall'agevolazione le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

A/1: abitazioni di tipo signorile;

A/8: abitazioni in ville;

A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.

Ricordiamo che **anche le unità immobiliari** che ricadono nell'agevolazione se possedute quali imprese o arti e professioni non possono godere dell'agevolazione del 110%

APPROFONDIAMO: Le novità delle legge di conversione

In sede di conversione, la legge ha eliminato il riferimento alla destinazione d'uso degli immobili oggetto dei lavori.



04 SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari delle disposizioni agevolative sono:

condomini;

persone fisiche per massimo due unità (non per fabbricati posseduti per attività di impresa, arti e professioni);

istituti autonomi case popolari ed enti simili;

cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

Onlus, ODV, APS iscritte nei relativi registri

ASD e società sportive per immobili adibiti a spogliatoi.

RICORDA: La detrazione spetta ai soggetti **che possiedono o detengono l'immobile** oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell'immobile.

APPROFONDIAMO: Le novità della legge di conversione

In sede di conversione la Legge del 17/07/2020 n. 77 ha completamente sostituito l'art. 119 del Decreto Rilancio, peraltro, in questo caso, è stato ampliato il novero dei soggetti alle Associazioni e società sportive dilettantistiche.

Ricordiamo che nella detta circolare **24/E del 2020** l'Agenzia entrate ha specificato, relativamente **agli edifici con unico proprietario**, che **"il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti"**.

Si ricava che l'edificio oggetto degli interventi **deve essere costituito in condominio** (articoli da 1117 a 1139 del codice civile), la stessa Agenzia però sottolinea che **la nascita del condominio si determina automaticamente**, senza necessità di alcuna deliberazione quando più soggetti costruiscono su un suolo comune e quando l'unico proprietario di un edificio cede a terzi piani o porzioni di piano realizzando oggettivamente il frazionamento della proprietà.

RICORDA: La Circolare **08/08/2020, n. 24/E**, al punto 1.1 R, ha precisato che **non è necessario che il condominio abbia nominato un amministratore**. In presenza di un "condominio minimo", cioè di edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini (art. 1129 del Codice civile), risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, tranne quelle relative all'amministratore e al regolamento di condominio.

Pertanto **non vige alcun obbligo di richiedere il codice fiscale del condominio, potrà essere utilizzato il codice fiscale del condomino promotore che ha effettuato gli adempimenti**. Ovviamente si dovrà dimostrare che gli interventi riguardino le parti comuni dell'edificio.

A proposito delle parti comuni degli edifici, l'Amministrazione finanziaria ha più volte precisato il concetto di "parti comuni" **richiede comunque la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome**.

Pertanto, se l'edificio è costituito esclusivamente da una unità immobiliare e dalle relative pertinenze, non sono ravvisabili elementi dell'edificio qualificabili come "parti comuni" e, pertanto, non è possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità (Interpello 31/10/2018, n. 56; Risoluzione 12/07/2007 n. 167/E).

In questi casi, si potrà tuttavia usufruire delle agevolazioni per interventi su edificio unifamiliare o comunque singola unità immobiliare autonoma.



05 IN COSA CONSISTE IL SUPERBONUS. INTERVENTI TRAINANTI E TRAINATI

La **detrazione d'imposta è fissata nella misura del 110%**, la stessa va ripartita **in 5 quote annuali di pari importo**.

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono per **l'applicazione dell'aliquota corretta occorre fare riferimento:**

alla data dell'effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;

alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

In ogni caso, come tutte le detrazioni d'imposta, **l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi**.

RICORDA:

La stessa spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

La quota annuale della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun anno, **è perduta**, non può essere utilizzata in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi d'imposta successivi né essere chiesta a rimborso.

La norma definisce **tre interventi TRAINANTI¹ in presenza di almeno uno dei quali** il superbonus si estende anche ad altri interventi cosiddetti **TRAINATI**.

Vediamo nello specifico tutti gli interventi ed i **limiti di spesa previsti**.

¹ In realtà la norma prevede quale quarto intervento le **Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici**. Se l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguita congiuntamente a un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al Superbonus, la detrazione prevista dall'articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013, calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a 3.000 euro, è elevata al 110%.

06 PRIMO INTERVENTO TRAINANTE E LIMITE DI SPESA

Isolamento termico delle **superfici opache verticali, orizzontali e inclinate** che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, **con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio** medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

Per questi interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all'interno di edifici plurifamiliari;

40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;

30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

APPROFONDIAMO: Le caratteristiche degli interventi

Come detto l'agevolazione spetta per le superfici opache che delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati e verso il terreno che interessino almeno il 25% della superficie disperdente lorda e che rispettino i requisiti di **trasmissione "U"** (*potenza termica dispersa per m² di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura*), espressa in W/m²K, definiti dal decreto **di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto legge n. 63/2013**.

Si applicano, al momento, i valori delle trasmittanze riportati nel **decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008 come modificato dal decreto 26 gennaio 2010**.

Detto decreto all'art. 2 dispone che i valori di trasmittanza termica *"devono rispettare i corrispondenti **limiti massimi riportati in allegato B**, in funzione delle zone climatiche di ubicazione dell'edificio oggetto della riqualificazione energetica"*

A pagina successiva riportiamo le tabelle di cui all'allegato B.

Valori limite di trasmittanza termica

1. Valori applicabili fino al 31 dicembre 2009 per tutte le tipologie di edifici

Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti

l'involucro edilizio espressa in (W/m²K)

Zona climatica	strutture opache verticali	strutture opache orizzontali o inclinate		finestre comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti (*)	
A	0,62	0,38	0,65	4,6
B	0,48	0,38	0,49	3,0
C	0,40	0,38	0,42	2,6
D	0,36	0,32	0,36	2,4
E	0,34	0,30	0,33	2,2
F	0,33	0,29	0,32	2,0

2. Valori applicabili dal 1 gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici

Zona climatica	strutture opache verticali	strutture opache orizzontali o inclinate		chiusure apribili e assimilabili (**)
		Coperture	Pavimenti (*)	
A	0,54	0,32	0,60	3,7
B	0,41	0,32	0,46	2,4
C	0,34	0,32	0,40	2,1
D	0,29	0,26	0,34	2,0
E	0,27	0,24	0,30	1,8
F	0,26	0,23	0,28	1,6

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

(**) Conformemente a quanto previsto all'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, che fissa il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi

APPROFONDIAMO: I materiali isolanti

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Alla lettura del detto Decreto rimandiamo per approfondimenti di natura tecnica, qui riportiamo solamente le disposizioni per **isolanti termici ed acustici** di cui al **punto 2.4.2.9**

“Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero;
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29);
- se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti **elencati nella seguente tabella**, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito.

	Isolante in forma di pannello	Isolante stipato, a spruzzo insufflato	Isolante in materassini
Cellulosa		80%	
Lana di vetro	60%	60%	60%
Lana di roccia	15%	15%	15%
Perlite espansa	30%	40%	8-10%
Fibre di poliestere	60-80%		60-80%
Polistirene espanso	Dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione	Dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione	
Polistirene estruso	Dal 5% al 45% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione		
Poliuretano espanso	1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione	1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione	
Agglomerato di poliuretano	70%	70%	70
Agglomerati di gomma	60%	60%	60%
Isolante riflettente in alluminio			15%

07 SECONDO INTERVENTO TRAINANTE E LIMITE DI SPESA

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale *sulle parti comuni degli edifici* effettuati per sostituire gli impianti esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento (se si installino pompe di calore reversibili) e alla produzione di acqua calda.

Per questi interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;

15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Il Superbonus spetta anche **per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.**

Per questi interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

30.000 euro, per singola unità immobiliare.

Le spese comprendono anche lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3.

APPROFONDIAMO: Le caratteristiche degli interventi

Gli impianti di climatizzazione invernale condominiali o meno dovranno essere dotati di:

- generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
- generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;

- apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- sistemi di microgenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%;
- collettori solari.

RICORDA:

Esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, è ammesso al Superbonus anche l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.



08 TERZO INTERVENTO TRAINANTE E LIMITE DI SPESA

Interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.

La spesa massima ammessa è di euro:

96.000 per unità immobiliare per ciascun anno;

In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento.

RICORDA: Il **Sismabonus** è un incentivo per l'adozione di misure antisismiche su immobili residenziali o adibiti ad attività produttive situati in zone sismiche a rischio alto, medio alto e medio basso (**zone 1, 2 e 3**).

RICORDA ANCORA: Il **Sismabonus 110%** non richiede uno specifico incremento in termini di classi di rischio sismico quanto piuttosto l'asseverazione dell'avvenuto miglioramento della prestazione antisismica della struttura.

APPROFONDIAMO: Le caratteristiche degli interventi

Per tutti gli interventi del Sismabonus restano valide le regole generali, ivi compresa la non applicabilità a edifici ubicati in zona sismica 4, e anche in merito **alla non necessità di provvedere all'attestazione dell'incremento nella classe di rischio sismico**.

RICORDA: Il Sismabonus non contempla specifiche tipologie di interventi che devono essere eseguiti, ma si basa **essenzialmente sul conseguimento del risultato**, cioè il **miglioramento della classe di rischio sismico** in base al D.M. 58/2017, certificata da tecnico abilitato.

Gli interventi:

- dovranno essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici;
- dovranno coinvolgere interi edifici;
- se riguardano i centri storici, eseguiti sulla base di progetti unitari, e non su singole unità immobiliari;
- comprendono anche interventi di demolizione e ricostruzione;
- comprendono anche le spese per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica dell'edificio (collaudo statico).

Quanto ai soggetti che possono essere ammessi a fruire delle agevolazioni si applicano le norme dell'Ecobonus, pertanto si veda il capitolo 4 in merito ai soggetti beneficiari.

Non si applica al Sismabonus 110% il limite di due unità immobiliari.

Per la individuazione delle zone riteniamo utile riportare **le diverse normative regionali di classificazione sismica** (atti di recepimento al 31 gennaio 2020) riprese dal sito della Protezione Civile.

Regione	Normativa	Numero	Data
Abruzzo	Delibera Giunta Regionale	438	29 marzo 2003
Basilicata	Delibera Consiglio regionale	731	19 novembre 2003
Calabria	Delibera Giunta Regionale	47	10 febbraio 2004
Campania	Delibera Giunta Regionale	5447	7 novembre 2002
Emilia Romagna	Delibera Giunta Regionale	1164	23 luglio 2018
Friuli Venezia Giulia	Delibera Giunta Regionale	845	6 maggio 2010
Lazio	Delibera Giunta Regionale	387	22 maggio 2009
Liguria	Delibera Giunta Regionale	216	17 marzo 2017
Lombardia	Delibera Giunta Regionale	X/2129	11 luglio 2014
Marche	Delibera Giunta Regionale	1046	29 luglio 2003
Molise	Delibera Giunta Regionale	194	20 settembre 2006
Piemonte	Delibera Giunta Regionale	17/8404	15 febbraio 2019
Puglia	Delibera Giunta Regionale	153	2 marzo 2004
Sardegna	Delibera Giunta Regionale	15/31	30 marzo 2004
Sicilia	Delibera Giunta Regionale	409	19 dicembre 2003
Toscana	Delibera Giunta Regionale	421	26 maggio 2014
Trentino Alto Adige Bolzano	Delibera Giunta Provinciale	4047	6 novembre 2006
Trentino Alto Adige Trento	Delibera Giunta Provinciale	2919	27 dicembre 2012
Umbria	Delibera Giunta Regionale	1111	18 settembre 2012
Veneto	Delibera Consiglio Regionale	67	3 dicembre 2003
Valle d'Aosta	Delibera Giunta Regionale	1603	4 ottobre 2013

Qualora si esegua **almeno uno degli interventi cosiddetti trainanti il superbonus spetta anche per interventi ad essi collegati come quelli di cui appresso.**

09 INTERVENTI TRAINATI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Sono quelli previsti dall'articolo **14 del DL 63/2013**, così come modificato **dalla Legge del 27/12/2019 n. 160 Articolo 1** questi interventi devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di **almeno due classi energetiche** ovvero, se non possibile, **il conseguimento della classe energetica più alta**.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse **non superiore a euro 48.000**, e comunque **nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW** di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.

RICORDA: Il limite di spesa per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, **è ridotto ad euro 1.600** per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.

La detrazione **non è cumulabile** con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

RICORDA: In caso di installazione, da parte delle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini, di impianti fino a 200 kW, che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto legge n. 162 del 2019, il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW.
Per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW spetta la detrazione ordinaria prevista dal TUIR, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

RICORDA ANCORA: Questi interventi **danno luogo alla detrazione anche a prescindere** dalla effettuazione degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione qualora non possano essere realizzati in quanto gli immobili sono sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

APPROFONDIAMO: L'articolo 14 del DL 63/2013

Gli interventi previsti dall'articolo richiamato sono:

- interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021;
- l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
- per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento.



10 INTERVENTI TRAINATI: IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

Il Superbonus si applica alle spese sostenute **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021** per l'installazione di:

impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a, b, c, d, del Dpr n. 412/1993

sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all'installazione degli impianti medesimi.

L'applicazione della maggiore aliquota oltre che alla contemporaneità di uno degli interventi trainanti, **è subordinata** alla cessione in favore del GSE (con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo n. 387/2003), dell'energia non autoconsumata in sito o non condivisa per l'autoconsumo (nell'ambito delle comunità energetiche).

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse **non superiore a euro 48.000**, e comunque **nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW** di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.

RICORDA: Il limite di spesa per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, **è ridotto ad euro 1.600** per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.

La detrazione **non è cumulabile** con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

11 INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

Se l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è **eseguita congiuntamente** a un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al Superbonus, la detrazione prevista dall'articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013, calcolata **su un ammontare massimo delle spese pari a 3.000 euro, è elevata al 110%**.

APPROFONDIAMO:

La detrazione per l'installazione delle colonnine è un'agevolazione introdotta già dalla Legge del 30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019).

Le infrastrutture devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d) e h), il quale prevede che:

"d) punto di ricarica di potenza standard: un punto di ricarica, che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di potenza standard è dettagliato nelle seguenti tipologie:

- 1. lenta = pari o inferiore a 7,4 kW;*
- 2. accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW;*

...

h) punto di ricarica non accessibile al pubblico:

- 1. un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;*
- 2. un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità;*
- 3. un punto di ricarica installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico". L'articolo 119 del decreto Rilancio si preoccupa di ridurre l'utilizzo della detrazione da dieci a cinque anni e, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, di innalzare l'aliquota dell'agevolazione al 110% a condizione che l'installazione avvenga contestualmente a interventi di risparmio energetico e messa in sicurezza antisismica."*

12 REQUISITI DEGLI INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS

Ai fini dell'accesso al Superbonus, **gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:**

rispettare i **requisiti tecnici previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020;**

assicurare, anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all'installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo, il miglioramento di **almeno due classi energetiche dell'edificio**, compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se non possibile in quanto l'edificio o l'unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il miglioramento energetico **è dimostrato dall'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento**, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

APPROFONDIAMO: Il decreto 6 agosto 2020

Con un ritardo di due mesi è stato pubblicato nella GU n. 246 del 5 ottobre l'atteso ritardatario decreto. Vediamone in sintesi i contenuti.

Il decreto ha lo scopo di definire i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente,

L'art. 3 dispone che le detrazioni concesse si applicano con le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile riportati **nell'allegato B** che contiene la **tabella di sintesi degli interventi ammessi** alle detrazioni fiscali, che riportiamo integralmente **nell'appendice C** di questa scheda.

L'ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile, fermi restando i limiti di cui all'allegato B, è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Tale ammontare è calcolato, secondo quanto riportato all'allegato A, punto 13F. anno eccezione le spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico **per i quali non sono definiti massimali di costo specifici.**

Il citato allegato A, come gli altri allegati al decreto, nell'appendice C.

Relativamente ai soggetti ammessi alla detrazione **l'art. 4** li indica in:

persone fisiche, enti e soggetti di cui all'art. 5 del TUIR non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese;

soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese;

Istituti autonomi per le case popolari, nonché enti aventi le stesse finalità sociali.

N.B.: Lo stesso articolo ricorda che le detrazioni di cui all'art. 119 del decreto Rilancio possono essere fruite dai soggetti di cui al medesimo art. 119, comma 9 (qui elencati al capitolo 4).

Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

L'articolo 5 indica, elencandole, le spese per le quali spetta la detrazione:

- a) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, purché non inferiore ai pertinenti valori di cui all'**allegato E** (si veda **appendice C**), comprensivi delle opere provvisoriale e accessorie, attraverso:
1. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
 2. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
 3. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
 4. demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi di cui alla presente lettera a);
- b) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi, purché non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all'Allegato E, attraverso:
1. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
 2. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni;
 3. coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
- c) interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio

- o ai suoi componenti, all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
- d) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l'installazione di sistemi di building automation attraverso:
1. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti termici;
 2. smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale). Sono altresì ricomprese le spese per l'adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione;
 3. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli edifici o delle unità abitative, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. **Non è compreso** tra le spese ammissibili l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati;
- e) interventi di riduzione del rischio sismico secondo quanto precisato dal decreto del MISE, 28 febbraio 2017, n. 58;
- f) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle superiori lettere da a) a e), comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle di cui all'art. 119, comma 15 del Decreto Rilancio (spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni).

L'art. 6 indica gli adempimenti necessari per avvalersi delle detrazioni, sinteticamente:

STUDIO AMATO – Guide Operative interne -

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - Revisioni

Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it

depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005 o un provvedimento regionale equivalente. La suddetta relazione tecnica **è comunque obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'art. 119 del Decreto rilancio;**

acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti secondo i casi di cui al successivo art. 8;

nei casi e con le modalità di cui all'art. 7, acquisire l'APE;

acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;

effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (salvo sconto in fattura o cessione del credito);

conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e la ricevuta del bonifico bancario o postale; se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, va acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese (può essere sostituita dalla certificazione dell'amministratore del condominio);

trasmettere all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva che contiene i modelli di cui ai successivi punti 1) e 2), ottenendo ricevuta informatica, esclusivamente attraverso il sito internet reso annualmente disponibile:

- 1) **l'Allegato C** (vedi appendice C) esclusivamente per gli interventi indicati al primo periodo dell'allegato medesimo, contenente i principali dati estratti dall'attestato di prestazione energetica ovvero dall'attestato di qualificazione energetica, sottoscritto da un tecnico abilitato;
- 2) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati del modello di cui **all'allegato D** (vedi appendice C), ai fini dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 10;

trasmettere all'ENEA, nei casi previsti, l'asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con i modi e nei tempi previsti dal decreto di cui al medesimo comma;

conservare ed esibire, su richiesta di AE o ENEA la documentazione.

L'art. 7 è riferito all'**APE**, Attestato di Prestazione Energetica, indicando in quali casi e dopo quali interventi è obbligatorio.

Ricordiamo che per gli interventi che riguardano le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda, l'APE è necessario ante e post interventi, così come ante e post per gli interventi specifici previsti nel decreto rilancio.

L'art. 8 fissa le regole per le asseverazioni necessarie disponendo che per tutti gli interventi indicati all'articolo 2 **sono indispensabili** per accedere alle detrazioni.

Tale asseverazione comprende, se previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo prevista dal decreto del MISE indicato dal decreto rilancio. Tali asseverazioni possono essere sostituite da analogha dichiarazione del direttore dei lavori nell'ambito della dichiarazione di conformità al progetto delle opere realizzate.

Chi rilascia l'asseverazione deve dichiarare che le opere rispettano leggi e normative in materia di sicurezza ed efficienza energetica.

L'art. 9 fissa le regole per il trasferimento delle quote e la cessione del credito, su questo argomento torneremo nei capitoli successivi.

Per completare, in **appendice C** anche gli allegati:

- **F Requisiti delle pompe di calore;**
- **G Requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa;**
- **H Collettori solari;**
- **I Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore ai sensi dell'Allegato A.**

13 LE ASSEVERAZIONI NECESSARIE

L'asseverazione di un tecnico abilitato è indispensabile per il Superbonus 110% e per scegliere lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Con lo stesso ritardo è stato emesso anche il **secondo decreto MISE, datato 6 agosto e pubblicato sulla GU il 5 ottobre**, riguardante appunto, le asseverazioni

RICORDA: L'asseverazione è la certificazione, nei modi previsti dalla legge, della verità di un fatto, di un documento, di una dichiarazione, o della conformità al testo originale di una traduzione.

Nel caso specifico l'asseverazione deve certificare che l'intervento realizzato è **conforme ai requisiti tecnici richiesti** e la **corrispondente congruità delle spese sostenute** in relazione agli interventi agevolati.

L'asseverazione può essere rilasciata:

al **termine dei lavori**;

per **ogni stato di avanzamento dei lavori**, fino ad un massimo di 2 e per una percentuale minima del 30% del medesimo intervento.

APPROFONDIAMO: Il decreto 6 agosto 2020 del MISE sulle Asseverazioni

L'articolo 2 indica il giusto procedimento da tenere per il rilascio delle asseverazioni antepoendo il richiamo legislativo (art. 47, 75 e 76 del DPR 445/2000) e firmando il documento con il timbro e la dichiarazione di appartenenza all'ordine. Inoltre vengono dichiarati elementi essenziali a pena di decadenza, l'elezione del domicilio digitale del tecnico presso la propria PEC e la dichiarazione concernente i massimali della propria polizza di responsabilità civile che devono essere adeguati al numero delle asseverazioni e comunque mai con massimale inferiore a 500.000 euro.

Copia della polizza e del documento d'identità del tecnico devono essere allegati ad ogni asseverazione.

Al decreto sono allegati:

- **Allegato 1**, asseverazione da utilizzare per i lavori conclusi;
- **Allegato 2**, asseverazione per gli stati di avanzamento.

Quanto ai termini e alle modalità di trasmissione, **l'articolo 3** indica che la stessa dovrà essere compilata on-line nel portale dedicato dell'ENEA, stampata, digitalizzata e trasmessa all'ENEA, **entro novanta giorni**, mediante lo stesso canale. Il portale attribuirà alla stessa il codice univoco identificativo della pratica.

L'articolo 4 introduce alle verifiche che saranno automatiche per quanto riguarda la regolarità della documentazione trasmessa elencando ogni verifica che riguarderà ovviamente il controllo del beneficiario quale soggetto abilitato alla detrazione, i dati tecnici dichiarati nella scheda, che tutti gli interventi garantiscano alla rispondenza dei requisiti previsti, la tipologia degli edifici interessati, la congruità dei costi, la polizza assicurativa del tecnico ecc.

L'articolo 5 dispone dei controlli a campione sulla regolarità dell'asseverazione. Gli stessi saranno effettuati da ENEA e riguarderanno il limite minimo del 5% delle asseverazioni annualmente presentate.

L'articolo 6 è dedicato alle **sanzioni**. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, le sanzioni per il rilascio di attestazioni e asseverazioni infedeli è fissata amministrativamente da **2.000 a euro 15.000** per ciascuna attestazione infedele resa. La contestazione verrà inoltrata tramite PEC.



14 LE ALTERNATIVE ALLE DETRAZIONI

L'articolo 121 del Decreto Rilancio consente che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di cui al paragrafo 9 **possono optare**, al posto della detrazione spettante,

per **un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto**, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

per **la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante**, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

L'opzione può essere esercitata in relazione **a ciascuno stato di avanzamento** dei lavori che **non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo**.

RICORDA: Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell'intervento medesimo.

I crediti d'imposta, non oggetto di ulteriore cessione **sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24**.

Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. **La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso**.

Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a **1 milione di euro per il solo anno 2020**), né il **limite di 250.000 euro** applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Inoltre, non si applica il **divieto di utilizzo dei crediti** in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro.

Le disposizioni di attuazione di queste possibilità sono state emesse con **Provvedimento del Direttore dell'AE n. 283847/2020 in data 8 agosto 2020.**

APPROFONDIAMO: Provvedimento 8 agosto 2020 dell'Agenzia Entrate

Molti dei contenuti del Provvedimento sono già stati enunciati in questo lavoro, pertanto qui ci soffermeremo soprattutto sulle modalità di esercizio dell'opzione.

In appendice D riportiamo l'oggetto del Provvedimento.

RICORDA: Il Provvedimento specifica che è necessario **richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione, che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il soggetto che rilascia il visto verifica il rilascio delle asseverazioni tecniche e che gli stessi abbiano stipulato una polizza d'assicurazione RC.

Il contributo sotto forma di sconto, come più volte detto, è pari alla detrazione spettante e non può essere superiore al corrispettivo dovuto. A fronte dello sconto **al fornitore è riconosciuto un credito d'imposta pari alla detrazione spettante.** L'importo dello sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed è **espressamente indicato nella fattura emessa** a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il credito d'imposta è pari alla detrazione spettante calcolata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore in virtù dello sconto praticato, dello stesso. Allo stesso modo è calcolato l'importo della detrazione cedibile quale credito d'imposta.

Per quanto riguarda l'opzione la stessa va comunicata utilizzando il modello allegato denominato "*Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica*".

Tale comunicazione va inviata esclusivamente per via telematica a decorrere dal 15 ottobre 2020 e fino al 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Tale comunicazione è inviata dal beneficiario della detrazione direttamente o tramite intermediari abilitati con l'Agenzia delle entrate. **Se contiene visto di conformità tale comunicazione può essere inviata solamente da chi ha rilasciato il visto.**

Fermo quanto sopra per gli interventi condominiali la dichiarazione può essere inviata anche dall'amministratore del condominio.

La stessa, se interessata l'ENEA, può essere inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione ivi prevista contenente il codice univoco. Entro 5 giorni è rilasciata ricevuta dall'Agenzia.

La Comunicazione **può essere annullata** entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Cessionari e fornitori utilizzano i crediti d'imposta **esclusivamente in compensazione** sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d'imposta è fruito con **la stessa ripartizione in quote annuali** con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, **a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione** e comunque **non prima del 1° gennaio dell'anno successivo** a quello di sostenimento delle spese.

Ai sensi dell'articolo 121, comma 3, DL 34/2020, la quota dei crediti d'imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento **non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.**



15 APPENDICE A: TABELLE

INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS	
TIPO DI INTERVENTO	SPESA MASSIMA
<p>Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno.</p>	<p>Euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti</p> <p>Euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;</p> <p>Euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.</p>
<p>interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari.</p>	<p>euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero</p> <p>euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari</p>

<p>Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186, Tale ultimo intervento è ammesso al Superbonus solo nel caso di sostituzione di preesistenti impianti a biomassa.</p>	<p>euro 30.000</p>
<p>Interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.</p>	<p>limiti di spesa previsti per ciascun intervento</p>
<p>Interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.</p>	<p>limiti di spesa previsti per ciascun intervento</p>
<p>Interventi di riduzione del rischio sismico, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del TUIR, spetta nella misura del 90 per cento.</p>	<p>limiti di spesa previsti per ciascun intervento</p>

<p>Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a dell'impianto solare fotovoltaico eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati.</p>	<p>euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale.</p> <p>In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR n. 380 del 2001 il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600</p>
<p>Installazione, contestuale o successiva all'installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.</p>	<p>euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, nel limite complessivo di spesa di euro 48.000 e, comunque, di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto</p>
<p>L'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati</p>	<p>euro 3.000</p>

LE DETRAZIONI IRPEF E IRES PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ECOBONUS)	
TIPO DI INTERVENTO	SPESA MASSIMA
riqualificazione energetica di edifici esistenti	100.000 euro
su involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti)	60.000 euro
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda	60.000 euro
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua dal 2008 , sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia dal 2012 , sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria	30.000 euro
dal 2015 , acquisto e posa in opera di schermature solari	60.000 euro
dal 2015 , acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	30.000 euro
dal 2016 , acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative	non è previsto un limite massimo di detrazione
per gli anni 2018, 2019 e 2020 , acquisto e posa in opera di microcogeneratori	100.000 euro
interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione del 70 o 75%	non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio
interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione dell'80 o 85%	non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio

16 APPENDICE B: INCREMENTI VOLUMETRICI

L'**articolo 10 comma 1 lett. b) n. 2) del DL 16 luglio 2020 n. 76** (cosiddetto decreto "Semplificazioni" – per approfondimenti vedi la nostra *Sezione Speciale COVID Scheda n. 181*) ha modificato la definizione di **intervento di demolizione e ricostruzione** ora classificato quale **intervento di ristrutturazione edilizia** piuttosto che **intervento di nuova costruzione**.

Tale nuova definizione ricomprende *"gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana"*.

Per gli **immobili vincolati** permane il divieto di incrementi di volumetria.

Si ricorda che anche gli interventi di demolizione e ricostruzione che costituiscono **ristrutturazione edilizia** possono beneficiare della generalità delle detrazioni comprese quelle spettanti nella versione **superbonus al 110%**.

Tale nuova definizione è entrata in vigore in vigore il **17 luglio 2020**.

Allegato A

Requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali

Ai sensi dell'articolo 8, al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi di cui all'articolo 2 sono asseverati da un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalita' previste dal presente decreto, e in particolare secondo quanto riportato al presente allegato.

1 Interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti

1.1 L'asseverazione del tecnico abilitato per gli interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), specifica il rispetto dei requisiti previsti dal paragrafo 3.4, dell'Allegato 1 del Decreto Requisiti Minimi.

2 Interventi sull'involucro di edifici esistenti

2.1 Con riferimento all'articolo 2, comma 1 per gli interventi di cui alla lettera b, l'asseverazione:

a) per i punti i e ii, riporta i valori delle trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e la dichiarazione che essi risultano rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella 1 dell'allegato E al presente decreto. Limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unita' immobiliari la suddetta asseverazione puo' essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei suddetti requisiti tecnici;

b) per il punto iii, specifica che detti sistemi sono installati all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata e che limitatamente alle sole schermature solari, queste sono installate esclusivamente sulle esposizioni da Est (E) a Ovest (O) passando per il Sud (S). Inoltre specifica che per i componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, la prestazione di schermatura solare installata abbia il valore del fattore di trasmissione solare totale g_{tot} (serramento piu' schermatura) minore o uguale a 0,35. L'asseverazione, nei casi in cui non e' obbligatorio

il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1 del D.lgs. 192/05 e successive modificazioni, può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori attestante che il valore del fattore di trasmissione solare totale g_{tot} (infixo più serramento) sia minore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501. In ogni caso, al fine della valutazione della prestazione delle chiusure oscuranti e' indicato il valore della resistenza termica supplementare o addizionale valutata secondo la UNI EN 13125;

c) per i punti iv, v, vi, vii e ix, contiene la dichiarazione che l'intervento riguardi parti comuni dell'edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell'edificio verso l'esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;

d) per il punto v, oltre a quanto suddetto, con riferimento alle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE, contiene la dichiarazione che, dopo la realizzazione degli interventi, l'involucro dell'intero edificio consegua almeno la qualità media per le prestazioni energetiche invernale ed estiva;

e) per i punti vi e vii, oltre a quanto suddetto, contiene la dichiarazione che l'intervento abbia determinato una riduzione del rischio sismico rispettivamente di una classe o di due o più classi, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;

f) per il punto ix, oltre a quanto indicato alla lettera c), contiene la dichiarazione che l'intervento, unitamente agli altri interventi trainati e trainanti congiuntamente eseguiti, abbia determinato l'incremento di due classi energetiche con riferimento all'attestato di prestazione energetica, e la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con riferimento al punto 13.

g) per i punti da c) a f), oltre a quanto suddetto, contiene la verifica che i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) risultino superiori ai pertinenti valori limite riportati nell'allegato E del presente decreto;

h) per i punti da c) a f), oltre a quanto suddetto, contiene la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali siano inferiori o uguali ai pertinenti valori riportati nell'allegato E del presente decreto;

3 Interventi di installazione di pannelli solari

3.1 Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), e in base a quanto riportato all'Allegato H, l'asseverazione, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar Keymark;
- b) in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione di cui al punto a) relativa al solo collettore puo' essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema;
- c) i collettori solari hanno valori di producibilita' specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unita' di superficie lorda AG, o di superficie degli specchi primari per i collettori lineari di Fresnel, calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione Solar Keymark (o equivalentemente nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiore ai seguenti valori minimi:
- i. nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWh/m² anno, con riferimento alla localita' Würzburg;
- nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWh/m² anno, con riferimento alla localita' Würzburg;
- nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWh/m² anno, con riferimento alla localita' Atene;
- d) per gli impianti solari termici prefabbricati per i quali e' applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilita' specifica, in termini di energia solare annua prodotta QL per unita' di superficie di apertura Aa, misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, piu' vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato, deve essere maggiore di 400 kWh/m² anno, con riferimento alla localita' Würzburg;
- e) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
- f) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;
- g) l'installazione dell'impianto e' stata eseguita in conformita' ai manuali di installazione dei principali componenti;
- h) per i collettori solari a concentrazione per i quali non e' possibile l'ottenimento della certificazione Solar Keymark, la certificazione di cui al punto i e' sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA;
- i) nel caso di collettori solari dotati di protezione automatica dall'eccesso di radiazione solare, per i quali non e' possibile l'ottenimento della certificazione Solar Keymark e la certificazione di cui al punto i e' sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata

dall'ENEA, i valori di producibilità specifica di cui alla lettera c) sono ridotti del 10 per cento;

j) per gli impianti la cui superficie dei collettori solari è inferiore a 20 m² l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore che attesti il rispetto delle condizioni tecniche sopra elencate con l'esclusione del punto g, per la quale si fa riferimento alla dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ai sensi del D.M. 37/08.

4 Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione

4.1 Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera e), per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione deve essere prodotta l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi come sotto specificato, attestante:

a) per gli interventi dal punto i al punto iii, che gli impianti di climatizzazione invernale esistenti sono sostituiti con impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente η_s maggiore o uguale al 90% pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione europea del 18 febbraio 2013 o, per le caldaie a condensazione di potenza superiore a 400 kW, con rendimento termico utile maggiore o uguale a 98,2%, misurato secondo le norme UNI EN 15502. Per impianti con potenza termica utile nominale non superiore a 100 kW l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore. Tali requisiti possono essere comprovati tramite la scheda prodotto o caratteristiche tecniche facente parte delle informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n.813/2013, riportante il valore dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_s della caldaia¹. Per gli interventi di cui al punto ii, i requisiti sono inoltre comprovati dalla scheda prodotto del dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

¹ Per le sole caldaie con potenza nominale superiore a 400 kW, asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante che sono state installate caldaie a condensazione con rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a $93 + 2 \log (P_n)$

(nelle condizioni 80/60 °C), dove $\log P_n$ e' il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, posta pari a 400 kW.

b) per gli interventi di cui al punto iv, che sono stati installati generatori di aria calda a condensazione con rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a $93 + 2 \log (P_n)$, dove $\log P_n$ e' il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW. Per impianti con potenza termica utile nominale non superiore a 100 kW l'asseverazione puo' essere sostituita da una dichiarazione del fornitore;

c) per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore aventi potenza termica utile maggiore a 100 kW, l'asseverazione contiene le seguenti ulteriori specificazioni:

- i. e' stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
- ii. la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
- iii. e' stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili o sistemi assimilabili;
- iv. il sistema di distribuzione e' messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

5 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alto rendimento anche con sistemi geotermici a bassa entalpia

5.1 Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza anche con sistemi geotermici a bassa entalpia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti v e vi, e' prodotta l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, attestante che:

a) sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP/GUEh - e se del caso, per le pompe di calore reversibili, EER/GUEc) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nella tabella 3 e 4 dell'allegato F al presente decreto. Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocita' (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato F sono ridotti del 5%;

b) per impianti di potenza termica utile complessiva superiore a

100 kW dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura cui all'allegato F, che il sistema di distribuzione, e' messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

5.2 Per le pompe di calore di potenza termica utile non superiore a 100 kW, come dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura cui all'allegato F, l'asseverazione puo' essere sostituita da una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 5.1.

6 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di sistemi ibridi

6.1 Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati sistemi ibridi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti vii e viii, e' prodotta l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, attestante che:

a) il sistema ibrido e' costituito da pompa di calore e caldaia a condensazione, espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

b) il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia e' minore o uguale a 0,5;

c) il COP/GUE della pompa di calore rispetta i limiti di cui all'allegato F al presente decreto;

d) la caldaia e' del tipo a condensazione ed avere rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale (per le caldaie ad acqua con temperature minima e massima rispettivamente di 60 e 80 °C) maggiore o uguale a $93 + 2 \log(P_n)$, dove $\log(P_n)$ e' il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, dove per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

e) per impianti di potenza utile della caldaia superiore a 100 kW, e' stato adottato un bruciatore di tipo modulante, la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore, e' stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili o sistemi assimilabili e che il sistema di distribuzione e' messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

6.2 Per sistemi ibridi con potenza termica utile della caldaia minore o uguale a 100 kW l'asseverazione puo' essere sostituita da una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 6.1.

7 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori

7.1 Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti ix e x, e' prodotta l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato attestante:

a) che l'intervento, sulla base dei dati di progetto, conduce a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento;

b) che tutta l'energia termica prodotta sara' utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.

7.2 Qualora sia previsto il mantenimento del generatore precedentemente installato con funzione di back-up, l'asseverazione di cui al punto 7.1 ne riporta le motivazioni.

7.3 All'asseverazione di cui al punto 7.1 deve essere allegata la dichiarazione del fornitore dell'unita' di microcogenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui si attesti l'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica.

7.4 Per la realizzazione, la connessione alla rete elettrica e l'esercizio degli impianti di micro-cogenerazione si fa riferimento al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 marzo 2017.

8 Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali

8.1 Nel caso di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto xi, l'asseverazione e' sostituita da una dichiarazione del fornitore o dalla documentazione a corredo del prodotto da cui si desume il rispetto della condizione prevista dal punto 3, lettera c), dell'allegato 2 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (COP >2,6).

9 Interventi di installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

9.1 Nel caso di interventi installazione, generatori di calore alimentati da biomasse combustibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti xiii e xiv, l'asseverazione di cui all'articolo 8, comma 1, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica il rispetto dei requisiti pertinenti di cui all'allegato G.

9.2 Nel caso di generatori di potenza termica utile minore o uguale a 100 kW l'asseverazione di cui al punto 9.1 puo' essere sostituita

da una dichiarazione del fornitore del generatore.

10 Indicazioni generali per gli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale

10.1 Nel caso degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), la potenza termica complessiva dei nuovi generatori di calore installati non può superare per più del 10% la potenza complessiva dei generatori di calore sostituiti, salvo che l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831. Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati, destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, sono comunque ammesse potenze nominali fino a 35 kW. Nel caso sia prevista la produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze, gli interventi rispettano il comma 6 dell'articolo 5 del DPR 412/93.

10.2 Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è ammissibile la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore. È invece esclusa la trasformazione o il passaggio da impianti di climatizzazione invernale centralizzati per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.

10.3 Nel caso di interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale all'articolo 2, comma 1, lettera e) punti i, ii, iv, v, vii, ix, xi, e xiii, ove tecnicamente possibile, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente, con l'esclusione:

a) dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico;

b) dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente;

c) degli impianti al servizio di più locali, ove è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;

d) degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

Il motivo della eventuale mancata installazione delle suddette valvole termostatiche e' riportato nella dichiarazione di conformita' resa ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici, a cura dell'installatore e, ove prevista, nella relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 redatta a cura del tecnico abilitato.

10.4 Nel caso di interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto xv, l'asseverazione di cui all'articolo 8, comma 1, attesta che a parita' delle altre condizioni, il consumo di energia primaria per i servizi sostituiti a seguito del suddetto allaccio e' inferiore al consumo della situazione ex-ante.

11 Interventi di installazione di sistemi di building-automation

11.1 Nel caso di sistemi di building automation di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), installati nelle unita' abitative congiuntamente o indipendentemente dagli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l'asseverazione, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica che la suddetta tecnologia afferisce almeno alla classe B della norma EN 15232 e consente la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva in maniera idonea a:

a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici mediante la fornitura periodica dei dati. La misurazione dei consumi puo' avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilita' di utilizzare i dati atri sistemi di misurazione installati nell'impianto purché funzionanti;

b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;

c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

11.2 L'asseverazione per impianti di potenza utile inferiore a 100 kW puo' essere sostituita da una dichiarazione dell'installatore.

12 Interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali del 110% ai sensi del Decreto Rilancio

12.1 Per gli interventi ai sensi del Decreto Rilancio, articolo 119, commi 1 e 2, le asseverazioni di cui al presente allegato, redatte ai sensi del decreto di cui al comma 13 del medesimo

articolo, contengono la dichiarazione del tecnico abilitato che l'intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3).

All'asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

12.2 Gli attestati di prestazione energetica (APE) di cui al punto 12.1, qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti "convenzionali" e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di cui al punto 12.1 stesso.

12.3 Gli APE convenzionali di cui al punto 12.2 vengono predisposti considerando l'edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell'edificio considerato nella sua interezza, compreso l'indice $EP_{ql,nren,rif,standard (2019/21)}$ che serve per la determinazione della classe energetica dell'edificio, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell'intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell'intero edificio.

13 Limiti delle agevolazioni

13.1 Per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell'asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile;

b) nel caso in cui i prezziari di cui alla lettera a) non

riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso. In tali casi, il tecnico puo' anche avvalersi dei prezzi indicati all'Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi e' allegata all'asseverazione di cui all'articolo 8;

c) sono ammessi alla detrazione di cui all'articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica APE, nonche' per l'asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l'asseverazione puo' essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile e' calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all'allegato I al presente decreto.

13.3 Qualora la verifica ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in relazione a una o piu' tipologie di intervento, la detrazione e' applicata nei limiti massimi individuati dal presente decreto.

ALLEGATO B
Tabella di sintesi degli interventi

Per gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali di cui all'articolo 1, comma 1, sono riportati nella tabella 1 il riferimento legislativo, la detrazione massima o l'importo massimo ammissibile, **la percentuale di detrazione per singola unità immobiliare** e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione

Tabella 1

Tipo Intervento	Riferimento Normativo	Definizione intervento	Riferimento all'articolo 2 C. 1	Detrazione massima ammissibile €	Spesa massima ammissibile €	Aliquota Detrazione %	Numero di anni su cui ripartire la detrazione
Riqualif. globale	C. 344, articolo 1 L. 296/2006	a) Riqualificazione energetica globale	lett. a)	100.000		65%	10
I N V O L U C R O E D I L I Z I O EX COMMA 345	C. 345, articolo 1 L. 296/2006	b) coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) (**)	lett. b), p. i	60.000		65%	10
	C. 345 L. 296/2006	c) sostituzione di finestre comprensive di infissi (**)	lett. b), p. ii	60.000		50%	10
	C. 2 lett. b) articolo 14 DECRETOLEGGE 63/2013	d) installazione di schermature solari	lett. b), p. iii	60.000		50 %	10
	C. 2. quater articolo 14 DECRETO- LEGGE.63/2 013	e) interventi su parti comuni che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente (***)	lett. b), p. iv		40.000 (£)	70 %	10
	C. 2. quater articolo 14 DECRETO- LEGGE.63/2 013	f) stessi interventi della superiore lettera e) che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell'Allegato 1, al decreto 26/06/2015 "decreto Linee guida per la certificazione energetica" (***)	lett. b), p. v		40.000 (£)	75 %	10
	C. 2. quater.1 articolo 14 DECRETOLEGGE 63/2013	g) interventi di cui alle superiori lettere e) e f) realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore. (***)	lett. b), p. vi		136.000 (£)	80 %	10
	C. 2. quater.1 articolo 14	h) interventi di cui alle superiori lettere e) e f)	lett. b), p. vii		136.000 (£)	85 %	10

	DECRETOLEGGE 63/2013	realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio il passaggio a due classi di rischio inferiore. (***)					
	C. 220, articolo 1 L. 160/2019	i) interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968.	lett. b), p. viii			90 %	10
	C. 1 lett. a) Articolo 119 DECRETOLLEGGE 34/2020	j) interventi di isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio.	lett. b), p. ix		(#)	110%	5
Collettori Solari	C. 346, articolo 1 L. 296/2006	k) installazione di collettori solari termici	lett. c)	60.000		65%	10
	C. 1 lett. b) Articolo 119 DECRETOLLEGGE 34/2020		lett. d)		(\$)	110%	5
	C. 1 lett. c) Articolo 119 DECRETOLLEGGE 34/2020		lett. d)		30.000		110%
Impianto di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria	C. 347, articolo 1 L. 296/2006 C.1 articolo 14 DECRETOLLEGGE 63/2013 (****)	l) caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente \geq maggiore o uguale al 90%	lett. e), p. i	30.000		50%	10
	C. 347, articolo 1 L. 296/2006 C.1 artic DECRETOLLEGGE 63/2013 (****) olo 14	m) intervento di cui al superiore punto l) contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02	lett. e), p. ii	30.000		65 %	10

	lett. b), C.1 articolo 119 DECRETOLEGGE 34/2020	n) caldaie a condensazione con ξ_s maggiore o uguale al 90% su impianti centralizzati.	lett. e), p. iii		(\$)	110 %	5
	lett. c), C.1 articolo 119 DECRETOLEGGE 34/2020				30.000	110 %	5
	C. 347 articolo 1 L. 296/2006 (****)	o) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione.	lett. e), p. iv	30.000		65 %	10
	C. 347 articolo 1 L. 296/2006 (****)	p) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza.	lett. e), p. v	30.000		65 %	10
	lett. b) C.1 articolo 119 DECRETOLEGGE 34/2020 lett. c) C.1	q) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza.	lett. e), p. vi		(\$)	110 %	5
	articolo 119 DECRETOLEGGE 34/2020				30.000	110 %	5
	C. 1 articolo 1 DECRETOLEGGE 63/2013	r) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi	lett. e), p. vii	30.000		65 %	10
	lett. b) C.1 articolo 119 DECRETOLEGGE 34/2020	s) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi	lett. e), p. viii		(\$)	110 %	5
	lett. b), C.1 articolo 119 DECRETOLEGGE 34/2020	n) caldaie a condensazione con ξ_s maggiore o uguale al 90% su impianti centralizzati.	lett. e), p. iii		(\$)	110 %	5
	lett. c), C.1 articolo 119 DECRETOLEGGE 34/2020				30.000	110 %	5
	C. 347 articolo 1 L. 296/2006 (****)	o) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti	lett. e), p. iv	30.000		65 %	10

	dotati di generatori d'aria calda a condensazione.					
C. 347 articolo 1 L. 296/2006 (****)	p) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza.	lett. e), p. v	30.000		65 %	10
lett. b) C.1 articolo 119 DECRETOLEGGE 34/2020	q) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza.	lett. e), p. vi		(\$)	110 %	5
lett. c) C.1 articolo 119 DECRETOLEGGE 34/2020				30.000	110 %	5
C. 1 articolo 1 DECRETOLEGGE 63/2013	r) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi	lett. e), p. vii	30.000		65 %	10
lett. b) C.1 articolo 119 DECRETOLEGGE 34/2020	s) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi	lett. e), p. viii		(\$)	110 %	5
lett. c) C.1 articolo 119 DECRETOLEGGE 34/2020				30.000	110 %	5
C. 1 articolo 1 DECRETOLEGGE 63/2013 (****)	t) microcogeneratori	lett. e), p. ix	100.000		65 %	10
lett. b) C.1 articolo 119 DECRETOLEGGE 34/2020	u) microcogeneratori	lett. e), p. x		(\$)	110 %	5
				30.000	110%	5
C. 4. articolo 4 DECRETOLEGGE 201/2011	v) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda.	lett. e), p. xi	30.000		65 %	10
lett. b) e c) C.1 articolo 119 DECRETOLEGGE 34/2020	w) sostituzione di scaldacqua con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.	lett. e), p. xii		(\$)	110 %	5
C. 2.bis articolo 1 DECRETOLEGGE 63/2013	x) installazione, di impianti di climatizzazione	lett. e), p. xiii	30.000		50%	10

		invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili					
	lett. c) C.1 articolo 119 DECRETOLEGGE 34/2020	y) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186	lett. e), p. xiv		30.000	110%	5
	lett. b) C.1 articolo 119 DECRETOLEGGE 34/2020	z) allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente	lett. d), p. xv		(€)	110%	5
	lett. c) C.1 articolo 119 DECRETO-LEGGE.34/2 020				30.000	110%	5
Building automation	C. 88, articolo 1, L.208/2015	ba) sistemi di building automation,	lett. e)	15.000		65%	10

(*) Detrazione per singola unità immobiliare. La percentuale di detrazione prevista dall'articolo 119, comma 1 del Decreto Rilancio si applica anche agli interventi di efficientamento energetico della stessa tabella 1, individuati dalle lettere da b), ad e), da k) a n), lettere p), t) e lettere da x) a z), nei limiti di spesa in essa indicati a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al suddetto articolo 119, comma 1. Nel caso in cui l'intervento sia eseguito congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di cui all'articolo 119, comma 1 del Decreto Rilancio, il numero di anni su cui ripartire la detrazione è pari a cinque.

(**) Se gli interventi di cui alle lettere a) e b), del comma 345 riguardano la stessa unità immobiliare la detrazione massima complessiva rimane pari a € 60.000.

(***) Possono comprendere, con gli stessi limiti di spesa e con la stessa percentuale di detrazione, la sostituzione degli infissi e l'installazione delle schermature solari insistenti sulle stesse pareti oggetto degli interventi e gli interventi sugli impianti comuni centralizzati.

(****) Nel caso che l'intervento riguardi l'installazione di più macchine la detrazione massima complessiva rimane di € 30.000 o di € 100.000 euro nel caso che si installi un micro-cogeneratore.

(£) Da moltiplicare per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

(#) Euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

(\$) Euro 20.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

ALLEGATO C

Scheda dati sulla prestazione energetica

(dati estratti da APE o AQE)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera b), punti i e ii, con l'esclusione degli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, nonché per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punti da iv a vii e per tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, ferma restando la predisposizione dell'APE di cui all'articolo 7, è compilata esclusivamente per via telematica sull'apposito sito ENEA, la sezione della scheda descrittiva contenente i dati di cui al presente allegato.
2. Per gli interventi sulle parti comuni che riguardano più unità immobiliari, i dati possono essere desunti come segue:
 - a) per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b, punto v, da un APE redatto nella situazione post-intervento e soltanto al fine di dimostrare il raggiungimento delle qualità medie dell'involucro nel quale, nel caso di assenza di impianti termici centralizzati, si può assumere che essi siano sostituiti dai corrispondenti impianti virtuali standard di cui alla tabella 1 del paragrafo 5.1 dell'allegato 1 al "Decreto Linee Guida APE" con le caratteristiche ivi indicate;
 - b) per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, dall'APE convenzionale di cui al punto 12 dell'allegato A;
 - c) negli altri casi, da un APE redatto secondo le indicazioni di cui al punto 12 dell'allegato A.

Dati generali

(1)	<p>Ubicazione dell'edificio: Indirizzo: numero civico CAP: Comune: Provincia: DATI CATASTALI: Codice catastale del comune: foglio: mappale: subalterni:</p>	
(2)	Anno di costruzione:	
(3)	<p>Proprietà dell'edificio: Nome e cognome: o ragione sociale: sede: Codice fiscale: Partita IVA:</p>	
(4)	Destinazione d'uso:	

(5)	Destinazione d'uso particolare (articolo 3 DPR 412/93 e ss.mm.ii.)	
(6)	Tipologia edilizia:	
(7)	Informazioni specifiche sull'immobile	a) <input type="checkbox"/> Intero edificio Unità facente parte dell'edificio b) Numero di unità immobiliari presenti nell'intero edificio

Involucro edilizio

(8)	Tipologia costruttiva:	
(9)	Volume lordo riscaldato V [m ³]:	
(10)	Superficie disperdente S [m ²]:	
(11)	Rapporto S/V [m ⁻¹]:	
(12)	a) Superficie utile riscaldata [m ²]: b) Superficie utile raffrescata [m ²]:	
(13)	Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:	
(14)	Anno d'installazione del sottosistema di generazione del calore:	

Impianto di riscaldamento

(15)	Tipo di impianto: <input type="checkbox"/> autonomo <input type="checkbox"/> centralizzato <input type="checkbox"/> contabilizzazione del calore
------	--

(16)	Tipo di terminali di emissione del calore:	
(17)	Tipo di distribuzione:	
(18)	Tipo di regolazione:	

19)	Tipo e numero di atori presenti: gener			n.	Pn (*) (kW)	(*)P.E.A (kW)
	Caldaia ad acqua calda standard					uququ
	Caldaia ad acqua calda bassa temperatura					uququ
	Caldaia a gas a zione condensa					uququ
	Caldaia a gasolio a ensazione cond					uququ
	Pompa di calore					
	Generatore d'aria calda					uququ
	Scambiatore per teleriscaldamento					uququ
	Caldaia a biomassa					uququ
	Impianto di ne (indicare la potenza cogenerazio termica nominale)					
	Altro (specificare)					
	Totale					
<p>Pn potenza utile nominale (kW) P.E.A. potenza elettrica assorbita (kW) (*) nel caso di più generatori dello stesso tipo indicare la potenza complessiva</p>						
20)	Vettore energetico prevalentemente utilizzato					

		F Energia elettrica da rete	
		F Gas naturale	
		F GPL	
		F Carbone	
		F Biomasse solide	
		F Biomasse liquide	
		F Biomasse gassose	
		F Solare fotovoltaico	
		F Solare termico	
		F Teleriscaldamento	
		F Altro (specificare)	

(21)	Servizi energetici presenti presi in conto nella valutazione dell'indice di prestazione energetica globale climatizzazione invernale ventilazione meccanica illuminazione climatizzazione estiva prod. di acqua calda sanitaria trasporto di persone o cose
(22)	Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:

Dati climatici

(23)	Zona climatica:	
(24)	Gradi giorno:	
(25)	Temperatura di progetto [°C]	

Impianti a fonte rinnovabile installati

(26)	Fotovoltaico (potenza di picco in kW) Eolico (potenza nominale in kW) Solare termico (superficie dei collettori in m ²)	
------	---	--

Risultati della valutazione energetica Dati generali

(27)	Riferimento alle norme tecniche utilizzate:	
(28)	Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato:	

(29)	Descrizione dell'edificio e della sua localizzazione e della destinazione d'uso:	
------	--	--

Risultati

(30.a)	Indice di prestazione energetica non rinnovabile per la climatizzazione invernale dell'edificio $EP_{H,ren}$ [kWh/m ² anno]:	
(30.b)	Indice di prestazione energetica rinnovabile per la climatizzazione invernale dell'edificio $EP_{H,ren}$ [kWh/m ² anno]:	
(31.a)	Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale [kWh/anno]	
(31.b)	Fabbisogno di energia primaria rinnovabile per la climatizzazione invernale [kWh/anno]	
(32.a)	Indice di prestazione energetica non rinnovabile per la climatizzazione estiva dell'edificio $EP_{C,ren}$ [kWh/m ² anno]:	

(32.b)	Indice di prestazione energetica rinnovabile per la climatizzazione estiva dell'edificio $EP_{C,ren}$ [kWh/m ² anno]:	
--------	---	--

(33.a)	Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione estiva [kWh/anno]	
(33.b)	Fabbisogno di energia primaria rinnovabile per la climatizzazione estiva [kWh/anno]	
(34.a)	Indice di prestazione termica utile per riscaldamento $EP_{H,nd}$ [kWh/m ² anno]:	
(34.b)	Indice di prestazione termica utile per riscaldamento di riferimento limite $EP_{H,nd}$ limite 2019/2021) (se disponibile)	
(35)	Asol,est/Asup utile	
(36)	YIE [W/m ² K]	
(37)	Indice di prestazione energetica globale dell'edificio espresso in energia primaria non rinnovabile $EP_{gl,nren}$ [kWh/m ² anno]:	
(38)	Indice di prestazione energetica globale di riferimento standard dell'edificio espresso in energia primaria non rinnovabile $EP_{gl,nren,rif,standard,(2019/2021)}$ (se disponibile) [kWh/m ² anno]:	
(39)	Qualità della prestazione energetica invernale	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Bassa
(40)	Qualità della prestazione energetica estiva	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Bassa
(41)	Classe energetica:	
(42)	L'edificio è definito "edificio ad energia quasi zero":	SI <input type="checkbox"/> NO

Lista delle raccomandazioni

(43)	Indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche con una loro valutazione sintetica in termini di costi benefici:	
------	---	--

Dati relativi al compilatore

(44)	Indicare il nome del compilatore, il ruolo in relazione all'edificio in oggetto, data di nascita, iscrizione all'albo professionale, residenza:	
------	---	--

Luogo e data Timbro e firma del tecnico

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO C

- (1) Ubicazione dell'edificio - definire l'indirizzo dell'immobile e i dati catastali.
- (2) Dato da reperire da documentazione tecnica. Stimare in alternativa.
- (3) Dati del proprietario (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale)
- (4) Destinazione d'uso- indicare: Residenziale/ Non residenziale (vedi punto 5)
- (5) Destinazione d'uso: secondo articolo 3 D.P.R. 412/93 indicare le destinazioni d'uso da E.1 ad E.8 (In linea con il decreto requisiti minimi occorre scindere la classificazione "E.1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme" in "E.1.(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali" da considerare edifici residenziali e "E.1 (1)bis collegi, conventi, case di pena, caserme" da considerare edifici non residenziali". Tutte le altre destinazioni d'uso appartengono all'insieme "non residenziale". A seconda che un edificio appartenga al residenziale o non residenziale cambiano i servizi da prendere in conto nel calcolo degli indici di prestazione energetica ai fini delle verifiche previste dal decreto requisiti minimi e ai fini della certificazione energetica.
- (6) Tipologia edilizia: precisare la tipologia dell'edificio: (linea, torre, schiera, villino isolato, bifamiliare, palazzina piccola/media/grande);
- (7) Nel caso di unità immobiliare in condominio: dichiararlo e precisare la tipologia dell'edificio ed il numero di unità immobiliari presenti.
- (8) Tipologia costruttiva: precisare il procedimento costruttivo adottato per la realizzazione dell'immobile (es: muratura portante, telaio in calcestruzzo armato, telaio in acciaio, mista, pannelli prefabbricati, altro).
- (9) Volume lordo riscaldato: è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
- (10) Superficie disperdente: è la superficie, espressa in metri quadrati, che delimita verso l'esterno, ovvero verso vani non dotati di impianti di riscaldamento, il volume riscaldato V.
- (11) Rapporto S/V = 10/9.
- (12) Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio, espressa in metri quadrati.
- (13) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati, ove tali dati siano disponibili.
- (14) Anno d'installazione del sottosistema di generazione: indicare ove noto; se l'anno d'installazione coincide con l'anno di costruzione dell'edificio lasciare in bianco; in caso di più sostituzioni, indicare la data più recente.
- (15) Indicare se trattasi di impianto autonomo o impianto centralizzato. In quest'ultimo caso, indicare se esiste o meno una contabilizzazione del calore per singolo utente.
- (16) Indicare se trattasi di: termoconvettori, ventilconvettori, bocchette di aria calda, radiatori, pannelli radianti isolati dalle strutture, pannelli radianti annegati nella struttura, altro.
- (17) Indicare se trattasi di distribuzione a: colonne montanti situati all'interno degli ambienti riscaldati, colonne montanti non isolate termicamente inserite all'interno delle pareti, colonne montanti isolate secondo normativa e ubicate all'interno delle pareti, distribuzione orizzontale o ad anello, altro.
- (18) Indicare se la regolazione è effettuata con: Solo climatica, solo di zona, solo per singolo ambiente (valvole termostatiche), zona + climatica, per singolo ambiente + climatica
- (19) Tipo e numero di generatori: Specificare tipologie di caldaia o sottosistema di generazione. Nel caso di generatore di calore ibrido (caldaia a condensazione + pompa di calore) indicare i valori delle potenze nominali della caldaia e della pompa di calore. Nel caso di sistema di cogenerazione dotato di riscaldatore supplementare indicare la potenza nominale complessiva con il riscaldatore supplementare attivato.
- (20) Indicare il vettore energetico prevalentemente utilizzato
- (21) Servizi energetici considerati nel calcolo dell'indice di prestazione globale (vedi APE)
- (22) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati sull'impianto di riscaldamento.
- (23) Zona climatica: come definita all'articolo 2 del D.P.R. 412/93, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell'immobile.

-
- (24) Gradi giorno: indicare i gradi giorno della località facendo riferimento all'allegato A del D.P.R. 412/93 e successivi aggiornamenti, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell'immobile.
- (25) Temperatura di progetto (UNI 5364).
- (26) Impianti a fonte rinnovabile (nel caso di impianti che alimentano più edifici o unità immobiliari indicare la potenza attribuibile all'edificio indicato al punto 1).
- (27) Richiamare, con riferimento all'allegato 2 del D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi", le norme utilizzate per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio.
- (28) Richiamare la metodologia utilizzata per il calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio, con riferimento al punto 4 dell'allegato 1 al D.M. 26/06/2015 "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".
- (29) Fornire una descrizione sintetica dell'edificio (numero di piani, numero di appartamento per piano, tipo di paramento esterno, tipo di copertura superiore, ecc.), dell'uso a cui è adibito.
- (29) Indicare se l'edificio rispetta o meno quanto contenuto nel comma 3.4 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi".
- (30.a e 30.b) vedi riquadro "Dati dettagli degli impianti" dell'APE.
- (31.a) uguale al prodotto di 12.a per 30.a.
- (31.b) uguale al prodotto di 12.a per 30.b.
- (32.a e 32.b) vedi riquadro "Dati dettagli degli impianti" dell'APE.
- (33.a) uguale al prodotto di 12.b per 32.a.
- (33.b) uguale al prodotto di 12.b per 32.b.
- (34.a) Parametro definito nel punto 3.3 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi" - riquadro "Altri dati di dettaglio del fabbricato" dell'APE;
- (34.b) Parametro definito nel punto 5.2 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "linee guida APE"
- (35) Parametro definito nel punto 5.2 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "linee guida APE" - vedi riquadro "Altri dati di dettaglio del fabbricato" dell'APE
- (36) Parametro definito nel punto 5.2 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "linee guida APE" - vedi riquadro "Altri dati di dettaglio del fabbricato" dell'APE
- (37) Parametro definito nel comma 3.3 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi"
- (38) Parametro definito nel punto 5.1 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "linee guida APE"
- (39 e 40) Qualità delle prestazioni energetiche dell'involucro invernale ed estiva (tabelle 3 e 4 dell'allegato del decreto "Linee guida APE"
- (41) Classe energetica dell'edificio – vedi APE
- (42) Vedi APE
- (43) Elencare i possibili interventi di miglioramento dell'efficienza energetica tecnicamente ed economicamente applicabili all'edificio e ai suoi impianti riportati sull'Attestato di Prestazione Energetica, specificando la tipologia, il costo indicativo ed il risparmio energetico atteso.
- (44) Dati riferiti al tecnico abilitato che produce l'attestazione di qualificazione energetica o attestato di prestazione energetica.

ALLEGATO D

Scheda informativa

1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese

- Se persona fisica, ente o soggetto di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indicare: codice fiscale, cognome, nome, comune e data di nascita, residenza e sesso.
- Se persona giuridica o soggetto titolare di reddito d'impresa, compresi gli Istituti autonomi per le case popolari, comunemente denominati indicare: (denominazione, partita IVA o codice fiscale, sede sociale).
- Titolo a cui sono stati fatti i lavori: (possessore, detentore, familiare convivente, contitolare).
- Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali, indicare il codice fiscale del condominio e se il soggetto che trasmette la scheda informativa è l'amministratore o un condomino. Indicare anche una casella di posta elettronica certificata ai fini delle comunicazioni da parte di ENEA per eventuali richieste di informazioni e per l'esecuzione dei controlli previsti ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto.

2. Dati identificativi dell'immobile oggetto dell'intervento Indicare:

- Ubicazione (denominazione Comune, sigla provincia, via con numero civico, interno, CAP);
- dati catastali: (cod. comune catasto, foglio, mappale, subalterno)
- Anno di costruzione (anche stimato)
- Gradi giorno; zona climatica;
- Destinazione d'uso (secondo articolo 3 del DPR 412/93)
- Tipologia edilizia;
- Informazioni specifiche sull'immobile:
- Intervento su:
 - x \varnothing intero edificio; F parti comuni condominiali \varnothing singola unità immobiliare; x Numero di unità immobiliari oggetto degli interventi (per interventi su parti comuni) x Numero di unità immobiliari di cui si compone l'edificio
- Superficie utile (m²) (nel caso di interventi su parti comuni condominiali indicare la somma estesa a tutte le unità immobiliari presenti)

3. Dati identificativi dell'impianto termico esistente prima dell'intervento

Sottosistema di generazione dell'impianto termico per il riscaldamento degli ambienti:

Tipo di impianto: F centralizzato; F autonomo;

Tipo di terminale di erogazione del calore (tipologia prevalente) :

Tipo di distribuzione (tipologia prevalente):

Tipo di regolazione ((tipologia prevalente):; Potenza termica utile nominale complessiva (kW):

Tipo di generatore di calore

a) Caldaia ad acqua calda standard

b) Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura

-
- c) Caldaia a gas a condensazione
 - d) Caldaia a gasolio a condensazione
 - e) Pompa di calore
 - f) Sistema ibrido (caldaia a condensazione e pompa di calore)
 - f) Generatore aria calda
 - g) Scambiatore per teleriscaldamento
 - h) Cogeneratore
 - h) Altro
- vettore energetico utilizzato:
 - gas naturale (metano) gasolio
 - GPL
 - teleriscaldamento olio
 - combustibile energia
 - elettrica biomassa idrogeno
 - altro
 - Presenza dell'impianto di condizionamento estivo: SI NO
 - Eventuali interventi manutenzione straordinaria o ristrutturazione:

4. Identificazione della tipologia di intervento eseguito (articolo 2 comma 1):

- Intervento su: \mathfrak{S} singola unità immobiliare; edificio costituito da una singola unità immobiliare; \mathfrak{F} parti comuni condominiali; \mathfrak{S} intero edificio (*casi non compresi nei precedenti*);
Numero di unità immobiliari oggetto degli interventi:
- Intervento:
 - riqualificazione energetica (lettera a)
 - interventi sulle strutture disperdenti (lettera b) coibentazione delle strutture opache (lettera b, punto i) sostituzione di finestre comprensive di infissi (lettera b, punto ii) schermature solari (lettera b, punto iii)
 - parti comuni di edifici – (Sd >25% Superficie dell'involucro - detrazioni del 70% (lettera b, punto iv)
 - parti comuni di edifici – detrazioni del 75% (lettera b, punto v)
 - parti comuni di edifici – detrazioni del 80% - riduzione di una classe di rischio sismico (lettera b, punto vi)
 - parti comuni di edifici – detrazioni del 85% - riduzione di due o più classi di rischio sismico (lettera b, punto vii)
 - installazione di collettori solari (lettera c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di (lettera d): caldaia a condensazione in classe A (lettera d, punto i) caldaia a condensazione in classe A+ dispositivo di termoregolazione (lettera d, punto ii) generatore di aria calda a condensazione (lettera d, punto iii) pompa di calore ad alto rendimento (lettera d, punto iv)
 - sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) (lettera d, punto v) micro-cogeneratori (lettera d, punto vi)
 - sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (lettera d, punto vii)
 - generatori di calore alimentati a biomassa (lettera d, punto viii)

-
- superficie solare lorda dell'impianto S_l in m^2 : ____ - Tipo di collettori: scoperti piani vetrati sotto vuoto o tubi evacuati a concentrazione
impianti solari factory made
 - Tipo installazione (tetto piano, falda)
 - Inclinazione %: ____
 - Orientamento N, S, E, O, NE, NO, SE, SO.
 - Q_{col} (per impianti con collettori piani o sottovuoto o a tubi evacuati); (vedi allegato H);
 - Q_L (per impianti solari *factory made*) (vedi allegato H);
 - Q_{sol} (per impianti con collettori a concentrazione) (vedi allegato H);
 - Accumulo (litri);
 - Destinazione del calore prodotto:
 - a) produzione di acqua calda sanitaria (a.c.s)
 - b) produzione di a.c.s. e riscaldamento ambiente
 - c) produzione di calore di processo a bassa temperatura
 - d) *solar cooling* a bassa temperatura
 - e) produzione di calore di processo a media temperatura
 - f) *solar cooling* a media temperatura
 - Tipo di impianto integrato o sostituito:
 - boiler elettrico scaldacqua a
 - gas/gasolio altro nessuno
- a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** ____
- b. **Costo massimo ammissibile** (calcolato tenendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro): ____
- c. **Costo ammesso alla detrazione** (minimo di a. e b.) (Euro): ____ d. **Detrazione*** (Euro): ____
(³ moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa- la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

7. Climatizzazione invernale

Nuovo generatore di calore

7.a Caldaie a condensazione ad acqua

Potenza utile nominale della caldaia sostituita [kW]: ____

Potenza utile nominale della nuova caldaia a condensazione [kW]: ____ x ____ caldaia per riscaldamento di ambiente ____ caldaia mista (riscaldamento + acqua calda)

x Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente della sola caldaia in %

K_s x Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua³ in % K_{wh}

.....

x alimentazione a: a gas naturale (metano) a GPL a gasolio

Sistemi di termoregolazione evoluti: Si No

Classe: V VI VIII

- a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** ____
- b. **Costo massimo ammissibile** (calcolato tenendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro): ____
- c. **Costo ammesso alla detrazione** (minimo di a. e b.) (Euro): ____ d. **Detrazione*** (Euro): ____
(³ moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa- la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

7.b Generatore di aria calda a condensazione

③ Potenza utile nominale del generatore sostituito [kW]: ____

③ Potenza utile nominale del nuovo generatore di aria calda a condensazione [kW]: ____ ; ○

rendimento termico utile del nuovo generatore al 100% della potenza utile nominale in % K:

³ Solo per le caldaie di tipo misto

o alimentazione a: a gas naturale (metano) a GPL a gasolio
altro

a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** ____

b. **Costo massimo ammissibile** (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) **(Euro):** ____

c. **Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** ____ d. **Detrazione* (Euro):** ____

(*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b) punti da iv a vii)

7.c Pompa di calore anche con sonde geotermiche (indicare dati nelle condizioni di temperatura di cui allegato E)

tipo di pompa di calore: aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua

a compressione di vapore elettrica a compressione di vapore

azionate da motore primo ad assorbimento alimentata a gas

x Potenza termica utile in kW: ____ x PEA (potenza elettrica assorbita in kW in condizioni nominali standard): ____ x COP (per pompe di calore elettriche): ____ x EER (se la pompa di calore è reversibile): ____ x GUE_n (per pompe di calore a gas): ____ x GUE_c (se la pompa di calore è reversibile) ____

Superficie utile riscaldata dalla pompa di calore [m²]: ____

(I valori di potenza termica utile, PEA, COP, EER, GUE sono riferiti alle condizioni nominali standard di cui all'allegato F)

a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** ____

b. **Costo massimo ammissibile** (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) **(Euro):** ____

c. **Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** ____ d. **Detrazione* (Euro):** ____

(*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b) punti da iv a vii)

7.d Sistema ibrido (caldaia a condensazione e pompa di calore) Potenza utile

nominale del generatore sostituito (kW): ____

Potenza utile nominale della caldaia a condensazione (kW): ____

Rendimento termico utile della caldaia al 100% della potenza utile nominale: ____;

Efficienza stagionale del riscaldamento d'ambiente della sola caldaia in % K_s: ____;

alimentata a: a gas naturale (metano) a GPL a gasolio

Potenza utile nominale della pompa di calore in kW: ____ x PEA (potenza

elettrica assorbita in kW in condizioni nominali): ____ x COP (per pompe di

calore elettriche): ____ x GUE (per pompe di calore a gas): ____

x Classe di efficienza energetica del sistema ibrido: ____

(i dati della pompa di calore si riferiscono alle condizioni nominali standard di cui all'allegato F)

a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** ____

b. **Costo massimo ammissibile** (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) **(Euro):** ____

c. **Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** ____ d. **Detrazione* (Euro):** ____

(*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b) punti da iv a vii)

7.e Microcogeneratori

Potenza elettrica nominale - P_e: kW: ____

Potenza immessa con il combustibile - P_c: kW: ____

Potenza termica recuperata - P_t in kW: ____ PES previsto [%]: ____

Alimentato a: gas naturale GPL Altro tipo

di intervento:

Nuova unità di micro-cogenerazione (installazione di un nuovo gruppo di microcogenerazione con componenti nuovi in sostituzione funzionale del generatore di calore esistente)

Rifacimento (sostituzione di un gruppo con componenti nuovi di una unità di microgenerazione esistente)

Cogeneratore munito riscaldatore supplementare: Si No

Potenza nominale del riscaldatore supplementare [kW];

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento di ambiente in % K_s

Classe energetica: B A A⁺ A⁺⁺ A⁺⁺⁺

a. Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro): ____

b. Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro): ____

c. Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro): ____ d. Detrazione* (Euro): ____

(* moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

7.f Scaldacqua a pompa di calore

Potenza dello scaldacqua tradizionale sostituito in kW: ____

Tipo di scaldacqua sostituito: boiler elettrico; scaldacqua a gas/gasolio altro

Potenza utile della pompa di calore in kW: ____

Capacità dell'accumulatore (litri): ____

COP: ____

a. Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro): ____

b. Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro): ____

c. Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro): ____ d. Detrazione* (Euro): ____

(* moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

(Riepilogo da effettuare per gli interventi di cui all'articolo2 comma 1 lettera d) punti da i a vii) ossia dai punti7.a a 7.f

Costo totale* (Euro): ____

Detrazione*^(#) (Euro): ____

(* Somma degli importi di cui ai punti da 7.a, a 7.f

(#)

nel caso che l'intervento riguardi più macchine la detrazione massima complessiva per unità immobiliare rimane di 30.000 euro o di 100.000 euro nel caso che si installi un micro-cogeneratore.

8. - Impianti a biomassa

Tipo di generatore sostituito: caldaia standard; caldaia a bassa temperatura

caldaia a condensazione a gas

caldaia a condensazione a gasolio

pompa di calore anche con

sonde geotermiche

generatore di aria calda

teleriscaldamento

biomassa

altro

nessuno

Tipo di generatore di calore: caldaia a biomassa termocamini e stufe

Alimentazione: a legna a pellet altro

- Potenza utile nominale del nuovo generatore di calore a biomassa [kW]: ____

- Potenza al focolare nominale del nuovo generatore di calore a biomassa [kW]: ____

- rendimento utile del nuovo generatore alla potenza nominale in %: ____

Superficie utile riscaldata dal nuovo generatore [m²]: ____

a. Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro): ____

b. Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro): ____

a. **Totale della spesa ammessa (Euro)***: ____ b. **Detrazione complessiva# (Euro)**: ____

(*) somma degli importi di cui ai punti da 5 a 9 e 10.a - la spesa totale ammessa non può superare 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio

(# calcolata moltiplicando il totale della spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa)

12. Riepilogo dei costi degli interventi di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) punti vi e vii – detrazioni del 80% e 85%

(per questi interventi compilare le sezioni pertinenti da 5 a 9 e 11) Riduzione della classe del rischio sismico:

zona sismica 1 2 3
F riduzione di una classe del rischio sismico
F riduzione di due o più classi del rischio sismico
Classe iniziale: (A+, A, B, C, D, E, F, G) Classe
finale: (A+, A, B, C, D, E, F, G)

(A+ = rischio minimo; G = rischio massimo)

Descrizione dell'intervento di riduzione del rischio sismico: _____

12.a Costo complessivo delle spese professionali (riduzione rischio sismico) (Euro): ____

Totale della spesa ammessa (Euro)*: ____ **Detrazione complessiva# (Euro)**: ____

(*) somma degli importi di cui al punto 11.a più il costo indicato al punto 12.a - la spesa totale non può superare 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)

(# calcolata moltiplicando il totale della spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa -

13. Risparmio annuo di energia in fonti primarie non rinnovabili, valutato in condizioni standard, prodotto dagli interventi sopra riportati (kWh/anno)

(risparmio dovuto a tutti gli interventi sopra descritti): ____

14. **Data di inizio lavori:**

15. **Data di fine lavori (collaudo)⁴:**

Luogo e Data di compilazione _____
compilatore

Il tecnico
(quando necessario⁵)

Il richiedente le detrazioni _____

⁴ Per i micro cogeneratori indicare la data di entrata in esercizio

⁵ La compilazione e la firma da parte di un tecnico è necessaria nei casi in cui è prevista l'asseverazione (non sostituibile dal certificato del produttore e o dell'installatore) e nei casi in cui è previsto il deposito in Comune della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 8 D.lgs. 192/05 e successive modificazioni.

ALLEGATO E

Requisiti degli interventi di isolamento termico

Tabella 1 - Valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso alle detrazioni

Tipologia di intervento	Requisiti tecnici di soglia per la tipologia di intervento	
	i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A
Zona climatica B		” 0,27 W/m ² *K
Zona climatica C		” 0,27 W/m ² *K
Zona climatica D		” 0,22 W/m ² *K
Zona climatica E		” 0,20 W/m ² *K
Zona climatica F		” 0,19 W/m ² *K
ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	” 0,40 W/m ² *K
	Zona climatica B	” 0,40 W/m ² *K
	Zona climatica C	” 0,30 W/m ² *K
	Zona climatica D	” 0,28 W/m ² *K
	Zona climatica E	” 0,25 W/m ² *K
	Zona climatica F	” 0,23 W/m ² *K
iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	” 0,38 W/m ² *K
	Zona climatica B	” 0,38 W/m ² *K
	Zona climatica C	” 0,30 W/m ² *K
	Zona climatica D	” 0,26 W/m ² *K
	Zona climatica E	” 0,23 W/m ² *K
	Zona climatica F	” 0,22 W/m ² *K
iv. Sostituzione di finestre comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)	Zona climatica A	” 2,60 W/m ² *K
	Zona climatica B	” 2,60 W/m ² *K
	Zona climatica C	” 1,75 W/m ² *K
	Zona climatica D	” 1,67 W/m ² *K
	Zona climatica E	” 1,30 W/m ² *K
	Zona climatica F	” 1,00 W/m ² *K

Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici.

ALLEGATO F

Requisiti delle pompe di calore

1. Per le pompe di calore, l'accesso alle detrazioni è consentito a condizione che le predette pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti:

- a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione istantanei (COP) deve essere almeno pari ai valori indicati nella Tabella 1. La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14511. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella Tabella 1.

Tabella 1 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa di calore	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	COP	EER
Ambiente esterno/interno				
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,9 ⁶	3,4
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento " 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,1	3,8
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento >35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,8	3,5
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	4,3	4,4
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,3	4,4
acqua/aria	Temperatura entrata: 10 Temperatura uscita: 7	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15	4,7	4,4
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	5,1	5,1

- b) per le pompe di calore a gas il coefficiente di prestazione (GUE) deve essere almeno pari ai valori indicati nella seguente Tabella 2.

Tabella 2 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore a gas

Tipo di pompa di calore	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	GUEh
Ambiente esterno/interno			
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Bulbo secco all'entrata: 20	1,46 ⁷
aria/acqua	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30 ⁸	1,38
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20	1,59
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 ⁷	1,47
acqua/aria	Temperatura entrata: 10	Bulbo secco all'entrata: 20	1,60
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 ⁷	1,56

Il valore minimo dell'indice di efficienza energetica (GUEc) per pompe di calore a gas è pari a 0,6 per tutte le tipologie.

6

Per i soli sistemi di tipo rooftop il COP minimo è pari a 3,2.

7

Per i soli sistemi di tipo rooftop il GUEh minimo è pari a 1,2.

8 ⁸ : pompe di calore ad assorbimento: temperatura di uscita di 40°C. Pompe di calore a motore endotermico:

temperatura di uscita di 35°C

La prestazione deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alle seguenti norme, restando fermo che al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nelle Tabelle 1 e 2 sopra riportate:

- UNI EN 12309-2015: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.);
 - UNI EN **16905** per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico;
- c) nel caso di pompe di calore a gas ad assorbimento, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NO_x espressi come NO_2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 120 mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta);
- d) nel caso di pompe di calore a gas con motore a combustione interna, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NO_x espressi come NO_2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 240 mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta);
- e) nel caso di pompe di calore elettriche o a gas dotate di variatore di velocità (inverter o altra tipologia), i pertinenti valori di cui alle tabelle 1 e 2 sono ridotti del 5%.

Allegato G

Requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa

1. Al fine del recepimento degli ambiti di intervento individuati nel "Piano di azione per il miglioramento della qualità dell'aria" del 4 giugno 2019, l'accesso alle detrazioni per i generatori di calore alimentati con biomassa è subordinato:
 - a) nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2017, n.186;
 - b) in tutti gli altri casi, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto.

2. Per gli impianti e gli apparecchi a biomassa, l'accesso alle detrazioni è consentito a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:
 - a) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt:
 - I. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5, classe 5;
 - II. obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue:
 - per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5;
 - per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm³ /kWt;
 - per le caldaie automatiche a pellet prevedendo comunque un volume di accumulo, tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal costruttore e/o dal progettista.
 - III. il combustibile utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i

casi la documentazione fiscale dovrà riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;

IV. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 risulti certificata anche per tali combustibili.

b) Per le stufe ed i termocamini a pellet:

- I. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 14785;
- II. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

c) Per i termocamini a legna:

- I. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13229;
- II. la legna utilizzata e certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 risulti certificata anche per tali combustibili.

d) Per le stufe a legna:

- I. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13240;
- II. la legna utilizzata e certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelli indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili.

ALLEGATO H

Collettori solari

Per gli interventi di installazione di pannelli solari, l'accesso alle detrazioni è consentito a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'Allegato A, capitolo 3.

L'energia termica prodotta in un anno per unità di superficie lorda, espressa in kWh/m²anno è calcolata come segue:

- a) per impianti solari realizzati con collettori piani o con collettori sottovuoto o collettori a tubi evacuati

$$Q_u = \frac{Q_{col}}{A_G}$$

- b) per impianti solari termici del tipo *factory made* per i quali è applicabile la sola norma EN 12976

$$Q_u = \frac{Q_L}{3,6 \cdot A_G}$$

- c) per impianti solari termici realizzati con collettori solari a concentrazione

$$Q_u = \frac{Q_{sol}}{A_G}$$

dove:

- i. A_G è l'area lorda del singolo modulo di collettore/sistema solare così come definita nelle norme UNI EN ISO 9806 e UNI EN 12976 e riportata nella certificazione *Solar Keymark* o, equivalentemente, nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione.
- ii. Q_{col} è l'energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare, espressa in kWh, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nella certificazione *Solar Keymark*, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (T_m) così come definita nella Tabella 1.
- iii. Q_L è l'energia termica prodotta dal sistema solare *factory made* su base annuale, espressa in MJ, così come definita ai sensi della norma UNI EN 12976, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nell'attestazione di conformità (*test report*) rilasciata da laboratorio accreditato. Poiché il suddetto *test report* riporta diversi valori di tale grandezza per diversi valori del carico termico giornaliero, ai fini del riconoscimento dell'incentivo va considerato il valore, tra quelli disponibili, corrispondente ad un carico termico giornaliero, espresso in litri/giorno, pari al volume del serbatoio solare o al volume ad esso più vicino.
- iv. Q_{sol} è l'energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare a concentrazione, espressa in kWh, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Atene, è riportato nella certificazione *Solar Keymark* (ove applicabile) o nell'attestazione di conformità rilasciata dall'ENEA, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (T_m) così come definita nella Tabella 1.

Tabella 1 – Temperature medie di funzionamento in relazione alla destinazione del calore prodotto

Applicazione a cui è destinato il calore prodotto	T _m - Temperatura media di funzionamento
Produzione di acqua calda sanitaria	50 °C
Produzione combinata di a.c.s. e riscaldamento ambiente	
Produzione di calore di processo a bassa temperatura	75 °C
<i>Solar cooling</i> a bassa temperatura	
Produzione di calore di processo a media temperatura	150 °C
<i>Solar cooling</i> a media temperatura	

ALLEGATO I

Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore ai sensi dell'Allegato A

Tabella 1 – Spesa specifica onnicomprensiva massima ammissibile della detrazione per tipologia di intervento

Tipologia di intervento	Spesa specifica massima ammissibile
Riqualificazione energetica	
Interventi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) –zona climatica A, B, C	800,00 €/m ²
Interventi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) –zona climatica D, E, F	1.000,00 €/m ²
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture	
Esterno	230,00 €/m ²
Interno	100,00 €/m ²
Copertura ventilata	250,00 €/m ²
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti	
Esterno	120,00 €/m ²
Interno/terreno	150,00 €/m ²
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali	
Esterno/diffusa	150,00 €/m ²
Interno	80,00 €/m ²
Parete ventilata	200,00 €/m ²
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi	
Zone climatiche A, B e C Serramento	550,00 €/m ²
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	650,00 €/m ²
Zone climatiche D, E ed F Serramento	650,00 €/m ²
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	750,00 €/m ²
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione	
	230,00 €/m ²
Collettori solari	
Scoperti	750,00 €/m ²
Piani vetrati	1.000,00 €/m ²
Sottovuoto e a concentrazione	1.250,00 €/m ²

<i>Caldai ad acqua a condensazione e generatori di aria calda a condensazione (*)</i>	
P_{nom} ” 35kWt	200,00 €/kWt
P_{nom} > 35kWt	180,00 €/kWt

Micro-cogeneratori		
Motore endotermico / altro		3.100,00 €/kWe
Celle a combustibile		25.000,00 €/kWe
<i>Pompe di calore (*)</i>		
Tipologia di pompa di calore	Esterno/Interno	
Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimento	Aria/Aria	600,00 €/kWt (**)
	Altro	1300,00 €/kWt
Pompe di calore geotermiche	-	1900,00 €/kWt
<i>Sistemi ibridi (*)</i>		1.550,00 €/kWt ⁹
<i>Generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*)</i>		
P_{nom} ” 35kWt		350,00€/kWt
P_{nom} > 35kWt		450,00€/kWt
<i>Scaldacqua a pompa di calore</i>		
Fino a 150 litri di accumulo		1000,00 €
Oltre 150 litri di accumulo		1250,00 €
<i>Installazione di tecnologie di building automation</i>		50,00 €/m ²

(*) Nel solo caso in cui l'intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono € 150/m² per sistemi radianti a pavimento, o € 50/m² negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.

(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.000 €/kWt.

I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

⁹ Ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore

18 APPENDICE D: OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA ENTRATE 8 AGOSTO 2020

I soggetti che sostengono, **negli anni 2020 e 2021**, spese per gli interventi successivamente elencati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante:

- a) per un **contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso**, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d'intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
- b) per la **cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti**, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Le disposizioni di cui sopra si applicano, come previsto **dall'articolo 121 del DL 34/2020** (cosiddetto Rilancio), convertito, con modificazioni, L. 77/2020, ai seguenti interventi:

- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del DL 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 90/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del DL 34/2020;
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013 e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del DL 34/2020;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della L. 160/2019;
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del DL 34/2020;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del DL 63/2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 DL 34/2020.

L'opzione può essere esercitata **in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori** può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L'opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

19 APPENDICE E: CASI E RISPOSTE

D.	In caso di acquisizione dell'immobile per successione si trasferiscono le quote residue del Superbonus?
R.	In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

D.	Come deve avvenire il pagamento delle spese per l'esecuzione degli interventi (salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura), per fruire del Superbonus?
R.	Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

D.	Se l'immobile su cui sono stati effettuati gli interventi è oggetto di trasferimento di proprietà, l'acquirente (o donatario) può godere del Superbonus delle spese sostenute dal dante causa?
R.	In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

D.	Se decido di cambiare la mia vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A e in aggiunta sostituisco i serramenti, le detrazioni sono entrambe del 110%?
R.	Sì. Se si sostituisce l'impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un edificio unifamiliare, oppure di un'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, si ha diritto al Superbonus al 110%, trattandosi di un intervento cosiddetto "trainante". Anche le spese per i serramenti potranno godere della detrazione al 110% (intervento cosiddetto "trainato") se realizzato congiuntamente all'intervento trainante e sempreché gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. La maggiore aliquota si applica agli interventi trainati a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.

D.	Comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di un intero edificio può fruire del Superbonus per la sostituzione degli infissi sulle predette unità immobiliari e per il rifacimento del cappotto termico dell'edificio?
R.	Non è possibile beneficiare del Superbonus né con riferimento alle spese sostenute per il cappotto termico né con riferimento alle quelle sostenute per interventi di sostituzione degli infissi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto l'edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio.

D.	In caso di unità immobiliari locate o in comodato, il conduttore/comodatario può effettuare gli interventi anche se il proprietario intende fruire del Superbonus su altre due unità immobiliari?
R.	Sì. Il Superbonus, ai sensi del comma 10 dell'articolo 119, spetta ai contribuenti persone fisiche relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. In altri termini, la norma esclude la possibilità che una persona fisica possa beneficiare del Superbonus per più di due immobili, prescindendo dal titolo di possesso degli stessi.

D.	Posso fruire del Superbonus nel caso di un immobile sito in zona a rischio sismico 1,2 o 3, demolito e ricostruito?
R.	Sì, a patto che vengano rispettate tutte le altre condizioni e gli adempimenti richiesti dalla normativa per l'accesso al beneficio.
D.	Qual è l'ammontare massimo dello sconto in fattura? Il fornitore può applicare uno sconto "parziale"?
R.	Il fornitore può anche applicare uno sconto "parziale". In questo caso, il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a suo carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito rimanente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
D.	Posso usufruire del Superbonus nel caso di spese di ristrutturazione per la riduzione del rischio sismico o per l'efficientamento energetico effettuate su un'unità collabente?
R.	Sì. Sempre che siano rispettati tutte le condizioni e gli adempimenti previsti, si può usufruire del Superbonus per le spese sostenute anche sulle unità collabenti, ovvero per gli immobili classificati nella categoria catastale F/2.
D.	È possibile applicare il Superbonus alle spese di tinteggiatura della facciata esterna di un edificio sostenute nell'anno 2020?
R.	No, questa tipologia di interventi non rientra nell'ambito applicativo della norma. È possibile, però, usufruire del "bonus facciate" nella misura del 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020.
D.	Posso accedere al super bonus per la mia seconda casa?
R.	Sì, la limitazione, emersa nel corso dell'iter legislativo di approvazione della norma, sugli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale è stata eliminata.
D.	Posso accedere al Superbonus anche se non sono proprietario dell'immobile ma lo detengo in base ad un contratto di comodato d'uso?
R.	Sì, a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, e che il comodatario sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
D.	Tre fratelli sono comproprietari di un appartamento all'interno di un condominio su cui sono stati effettuati interventi ammessi al Superbonus. Uno solo dei fratelli può fruire interamente del Superbonus o è necessario comunicare all'agenzia delle entrate la cessione del credito di imposta da parte degli altri due fratelli?
R.	In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), la detrazione deve essere ripartita tra gli stessi per ciascun periodo d'imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da uno solo dei predetti soggetti, lo stesso può fruire del Superbonus direttamente senza necessità di alcuna comunicazione.
D.	Se sono presenti nel condominio unità immobiliari in categoria catastale A1, i possessori di tali unità hanno diritto al Superbonus se sostengono spese per gli interventi sulle parti comuni?
R.	Sì, tali soggetti proprietari sono però esclusi dagli interventi trainati.

D.	Abito in un condominio che non è interessato a eseguire i lavori per l'isolamento termico (il cosiddetto "cappotto termico") sull'involucro esterno dell'intero edificio, utili per l'efficientamento energetico. Se realizzo il cappotto termico solo sulla porzione dell'involucro esterno relativa al mio appartamento posso usufruire del Superbonus?
R.	Sì, se l'assemblea condominiale ha autorizzato i condòmini a realizzare l'intervento sulla parte esterna che interessa la singola unità abitativa e sempre che siano rispettati tutti i requisiti previsti per accedere al Superbonus. Quindi occorre che l'intervento riguardi una parte superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio e assicuri il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

D.	Chi sono i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità?
R.	I soggetti indicati dall'art. 3 co. 3 lett. a) e b) del DPR 322/98. Si tratta degli iscritti: <ul style="list-style-type: none"> - negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali; - negli albi dei consulenti del lavoro; - alla data del 30.9.93 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; - dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32 del DLgs. 241/97.

D.	Abito in condominio composto da sei proprietari è possibile usufruire del Superbonus?
R.	Sì, come specificato nella circolare n. 24/E/2020 qualora non sia stato nominato un amministratore, non è necessario richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del superbonus 110%, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio.

D.	Mi sembra di aver letto che se l'accesso è da vialetto comune non vada bene, è vero??
R.	E' stato chiarito in sede di interrogazione parlamentare, che - con riferimento al concetto di "accesso autonomo" che possa assicurare i requisiti di "autonomia funzionale" e "presenza di uno o più accessi autonomi dall'esterno" richiesti dalla norma - può ritenersi tale anche l'accesso da una strada privata e/o in multiproprietà, nonché l'accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo.

D.	Posso considerare come impianto di riscaldamento iniziale stufe elettriche ed a gas e camino per farlo rientrare nella sostituzione?
R.	Un "impianto termico", per essere considerato tale, deve rispondere alla definizione di cui al punto <i>l-tricies</i>), comma 1, art. 2 del D. Leg.vo 192/2005, un "impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione."

D.	Su un condominio di 20 appartamenti ne ho 10 con impianto di riscaldamento e 10 no. È possibile usufruire del bonus per realizzare un impianto centralizzato?
R.	In un edificio in cui solo alcuni appartamenti sono già dotati di impianto di riscaldamento, la detrazione non può essere riconosciuta sull'intera spesa sostenuta ma deve essere limitata alla spesa riferibile alle unità immobiliari nelle quali l'impianto era già presente; per individuare la quota della spesa detraibile, deve essere utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento.

Carlo vive in un appartamento all'interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche.

Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici. Nella situazione prospettata:

- ➔ per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro;
- ➔ se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l'intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 20 mila euro avrà diritto ad una detrazione pari a 10 mila (50%), con quote annuali di 1.000 euro.

Vittorio, che vive in un'unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del Superbonus?

Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale) sull'edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.

Un Condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.

Il Condominio per avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 6 dell'art. 5 del d.P.R. n. 412 del 1993, dovrà dotare l'impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l'adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.

Sara abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma.

Sara potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall'attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.

